



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-
mail:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Originale

**DETERMINAZIONE
DIRETTORE
N. 224 DEL 16/06/2022**

OGGETTO:

Revoca in autotutela della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 per il servizio di somministrazione presso il Cisa a valore sulla quota servizi fondo povertà 2020

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno sedici nel proprio ufficio,

DIRETTORE

- PREMESSO CHE** con determina n. 194 del 03/06/2022 si è dato avvio, come previsto dall'art. 23 comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino – valere sulla quota servizi fondo povertà 2020: CIG: 926348232D - CUP: F31B2000670001
- con il provvedimento di cui sopra si è stabilito che il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016, tenendo conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la stessa Determina è nominato quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Stefania Demarchi;
- PRESO ATTO** delle richieste di chiarimenti pervenute, tra le quali si rileva che il servizio di somministrazione lavoro è disciplinato dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e rientra i servizi di cui all'art. 95 comma 3, servizi ad altra intensità di manodopera, così come definiti dall'articolo 50, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTI** - i richiami del Consiglio di Stato che ha affermato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa debba essere prevalente e il minor prezzo "residuale" utilizzabile comunque a seguito di specifica ed adeguata motivazione;

- Il TAR Calabria con sentenza 166/2017, che ha rimarcato come il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa debba essere la regola da seguire e solo nel caso in cui l'appalto rientri in uno dei casi di cui al quarto comma 4 dell'art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso e, precisamente:
- per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi sino a 40.000 euro, nonché per i servizi le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35, sole se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico e o che hanno un carattere innovativo;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1005 del 21/09/2016, Linee Guida n. 2 che ha chiarito cosa si intende per servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività, intesi questi ultimi come servizi atti a soddisfare esigenze generiche e ricorrenti;

CONSIDERATE le possibilità fornite dal D.L. 77/2021, Decreto Semplificazioni bis che ha introdotto norme volte ad agevolare la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, tenuto conto del periodo di pandemia da Covid 19;

PRESO ATTO della possibilità di procedere con l'affidamento diretto del servizio di che trattasi, considerato il valore economico dell'affidamento, stimato in € 121.500,00, oltre Iva, della tipologia di prestazione, ovvero ad alta intensità di manodopera per attività a carattere ricorrente e ripetitivo, come l'attivazione di prestazioni relative alla gestione delle istanze per accedere ai benefici del Reddito di Cittadinanza, che devono essere svolti da profili professionali – Assistenti Sociali, di Cat. D1, il cui mansionario, è già ben definito all'interno del CCNL enti locali, sottoscritto per il triennio 2016-2018, il 21/05/2018;

VISTA la sentenza del TAR Lombardia, sezione IV del 21.03.2022, n. 648;

VALUTATA la possibilità di procedere per tali ragioni all'affidamento diretto, previa indagine di mercato tra 3 soggetti che hanno manifestato interesse, scelti mediante sorteggio, utilizzando comunque il criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero il 23 giugno 2022;

CONSIDERATO QUINDI che da un attento riesame della documentazione a base di gara sono emersi elementi che hanno determinato una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ritenendo l'atto originario stesso non rispondente alle esigenze pubbliche;

l'art.21 quinquies della L. 241/90 prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis Ove la revoca di un atto

amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza e conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico";

- RITENUTO CHE è necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, procedere in autotutela a revocare ai sensi dell'art. 21 della L. 241/1990, la citata Determinazione n. 194 del 03/06/2022 con le quali era stato disposto l'avvio della procedura di gara in oggetto;
- ATTESO CHE non è ancora scaduto il termine di partecipazione e, allo stato attuale, non sono pervenute offerte, per cui il provvedimento di revoca in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite e qualificate, riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo comunque l'interesse alla partecipazione degli eventuali operatori di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara (Cons. St. sez. V, sentenza 13.01.2004, n. 56);
- RITENUTO di non dover effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento in autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con la pubblicazione della Determina a contrarre e del Disciplinare di gara e non avendo, ad oggi, ancora individuato un aggiudicatario, come da costante giurisprudenza in materia;
- CONSIDERATO CHE è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art 21 quinquies della legge 241/90;
- ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto in interessi, in attuazione dell'art 6 bis della L. 241/90 e degli altri artt. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013;
- VISTA la necessità di pubblicare la presente Determinazione sul profilo istituzionale dell'Ente;
- VALUTATO altresì, di tenere in debita considerazione la manifestazione di interesse espressa dalle agenzie di somministrazione che erano state invitate alla presente procedura di gara, e, per tale ragione, di provvedere con successivo atto amministrativo a costituire un albo dei fornitori di servizi da utilizzare, nel rispetto dei principi di rotazione a successive gare per servizi analoghi ricorrenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1. di procedere alla revoca in autotutela della Determina a contrarre n. 194 del 03/06/2022 relativa all'affidamento del servizio di somministrazione per reperire personale atto a svolgere gli interventi a valere sul Fondo Povertà 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento di revoca in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite e qualificate in quanto non è ancora scaduto il termine di partecipazione e, allo stato attuale, non sono pervenute offerte;
3. di dare atto che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova documentazione a base di gara rispondente alle esigenze pubbliche scaturite dalla nuova valutazione dell'Amministrazione;
4. di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto in interessi, in attuazione dell'art 6 bis della L. 241/90 e degli altri artt. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;
6. di provvedere a dare comunicazione sul sito istituzionale di detto provvedimento, oltre a inviare via pec a soggetti invitati alla presente procedura;

IL DIRETTORE

Dott.ssa Stefania Demarchi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

C.I.S.A. Ovest Ticino, li 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Demarchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Romentino, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni